

COMUNE DI TREVI

OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART.20 DEL D.L.N.175 DEL 19/08/2016 COME INTEGRATO DAL D.L. N.100 DEL 16/06/2017.

Visto il D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 100/2017 che prevede che le pubbliche amministrazioni:

non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali (art. 4, comma 1, TUSP);

fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP, vale a dire:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Considerato che nella revisione i Comuni sono tenuti a verificare la sussistenza delle condizioni richieste dal TUSP per la loro conservazione, ovvero:

- la riconducibilità ad una delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
- la necessità del loro mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche tenendo conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria e della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (art. 5, commi 1 e 2, TUSP);
- la presenza di dipendenti in numero superiore agli amministratori;
- l'assenza di altre società od enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili;
- aver conseguito nel triennio precedente un fatturato medio annuo non superiore ad € 500.000;
- per le società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, non aver prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- la non necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- la non necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

Vista la proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 92 del 12/12/2018;

Visto il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate,

Ritenuto il piano conforme a quanto disposto dalla normativa vigente;

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni art.20 D. Lgs. 175/2016 e successive integrazioni e modificazioni.

Trevi, 13/12/2018

Il Revisore dei Conti

Rita Sabini
